

# **REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE E DELLA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO**

## **ART.:1 – OGGETTO E DEFINIZIONI**

1 - Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare i rapporti tra l'Azienda Ospedaliera di Padova (di seguito AOP) e le Associazioni che svolgono attività di volontariato all'interno delle strutture dell'Azienda stessa, sulla base di quanto previsto dalla vigente normativa nazionale e regionale.

L'attività congiunta dell'AOP e dei Volontari, secondo il principio della sussidiarietà, è finalizzata ad offrire una migliore accoglienza agli utenti delle Unità Operative e dei Servizi aziendali e si concretizza nella promozione di campagne di sensibilizzazione e in attività di carattere non sanitario rivolte ai pazienti e ai loro familiari.

2 - Ai fini del presente Regolamento, per attività di volontariato si intende il servizio prestato dai cittadini in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il Volontario fa parte, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3 - Il Volontario concorre a realizzare il programma della propria Associazione nel rispetto delle finalità dell'AOP, ponendosi in una posizione di sussidiarietà nei confronti del personale aziendale. L'attività del Volontario non può mai configurarsi come sostitutiva dell'attività del personale dipendente dell'Azienda Ospedaliera, né può interferire in alcun modo con l'operato del personale dipendente.

4 - L'attività del Volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da parte del beneficiario.

5 - Il presente Regolamento descrive le regole generali dell'attività di volontariato all'interno dell'AOP, che saranno dettagliate nelle singole convenzioni, alle quali si rimanda per tutti gli aspetti relativi a: attività specifiche dell'Associazione; rapporti con l'Istituzione; impegni dell'Associazione; privacy; impegni dell'AOP.

L'osservanza del presente Regolamento è condizione necessaria per mantenere l'autorizzazione ad operare presso l'Azienda.

## **ART. 2 – LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO**

Le attività di volontariato prestate all'interno delle strutture dell'AOP sono rese, in regime di convenzione, dalle Organizzazioni iscritte da almeno sei mesi nel registro regionale del Volontariato della Regione Veneto (L.R. n. 40/1993) e le cui finalità e modalità operative siano compatibili con l'attività istituzionale dell'Azienda.

### **ART. 3 – RAPPORTI TRA ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA**

1 - L'Associazione interessata a svolgere attività di volontariato inoltra apposita domanda in carta semplice (*all. 1*) indirizzata all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, individuato quale Unità Operativa di riferimento, completa della seguente documentazione: statuto, atto costitutivo, iscrizione al Registro Regionale e/o Comunale delle Associazioni, iscrizione al Registro delle Onlus, scheda informativa (*all. 2*).

Le domande vengono valutate dall'URP e dal Tavolo Permanente del Volontariato dell'Azienda Ospedaliera di Padova, coinvolgendo, se necessario, anche altre Strutture aziendali.

2 – Le Associazioni di Volontariato iscritte all'elenco possono partecipare alle iniziative, agli eventi ed ai progetti operativi proposti dall'AOP; possono altresì usufruire dell'autorizzazione all'utilizzo di uno spazio espositivo all'interno dell'AOP, secondo quanto previsto dall'apposito "Regolamento per l'utilizzo temporaneo di spazi da parte delle Associazioni di Volontariato" (*all. 3*).

3 - Dopo un periodo di due anni di inerzia da parte dell'Associazione di Volontariato rispetto alle iniziative proposte dall'AOP o alle specifiche richieste (ad es. di aggiornamento dei dati anagrafici), l'URP provvederà alla rimozione dello stesso dall'elenco.

4 - La presenza continuativa, le attività e le modalità di collaborazione dei Volontari all'interno delle strutture ospedaliere è regolata dalle specifiche convenzioni stipulate tra l'AOP e le singole Associazioni di Volontariato, alle quali si rimanda per gli aspetti specifici dei singoli rapporti.

### **ART. 4 – LA CONFERENZA CONSULTIVA DEL VOLONTARIATO**

1 - Al fine di favorire la presenza e l'attività delle suddette Associazioni, è istituita presso l'AOP la Conferenza Consultiva del Volontariato che è composta da: un Rappresentante della Direzione strategica (o un delegato) e i rappresentanti delle Associazioni di Volontariato afferenti a questa Azienda.

2 - Le funzioni della Conferenza sono le seguenti:

- aggiornamento sull'andamento dei servizi e dei progetti aziendali da parte della Direzione;
- proposta di iniziative e/o di progetti e aggiornamento sull'avanzamento degli stessi da parte del Volontariato;
- elezione di rappresentanti da designare tra le Associazioni di Volontariato afferenti all'AOP, ove previsto dalla normativa o da regolamenti aziendali (es. Commissione Mista Conciliativa, Tavolo del Volontariato, ...).

3 - Le Osservazioni e le Proposte emerse in sede di Conferenza Consultiva del Volontariato e in sede di incontri di lavoro con l'URP potranno essere tenute in considerazione dalla Direzione, purché non in contrasto con le norme vigenti, al fine del miglioramento dei servizi.

#### **ART. 5 – I SERVIZI DI OSPITALITA'**

Una forma particolare di collaborazione è rappresentata dai servizi di ospitalità rivolti ai pazienti in attesa di ricovero o ai familiari dei pazienti ricoverati. I suddetti servizi, che possono prevedere l'offerta di varie tipologie di alloggio, purché gestiti da Associazioni di Volontariato o altri Organismi senza scopo di lucro, sono messi a conoscenza dell'utenza tramite un opuscolo dedicato e la pubblicazione nel sito internet dell'AOP, previa valutazione delle domande ai sensi dell'Art. 3 del presente Regolamento.

#### **ART. 6 – IL TAVOLO PERMANENTE DEL VOLONTARIATO**

1 - Nell'ambito della Conferenza Consultiva del Volontariato è istituito il Tavolo Permanente del Volontariato, il cui Regolamento costituisce parte integrante del presente fascicolo (*all. 4*).

2 - Il Tavolo del Volontariato indica la figura di un Referente Civico come interlocutore dell'URP.

#### **ART. 7 – DIFFUSIONE**

Il presente Regolamento sarà pubblicato nel sito web aziendale.

#### **ART. 8 – DECORRENZA**

Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di approvazione della relativa delibera.